

IL MASSIMARIO LEX ET JUS

SEGNALA

A cura dell'Ufficio Ricerche Giurisprudenziali



@

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

ISTITUTO ALTA FORMAZIONE E D AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SCUOLA DI LEGGE DI DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, CRIMINOLOGIA,

SCIENZE SOCIALI FORENSI E PSICOLOGIA GIURIDICA

OSSERVATORIO GIURIDICO E CENTRO STUDI, RICERCHE, E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE

in collaborazione con la Redazione Lex et Jus

Studio Legale Merolla & Partners



ORDINANZA CONFERMATIVA DEL TRIBUNALE DI ROMA
DEL 19 GIUGNO 2015

IL TRIBUNALE COMPETENTE A DECIDERE SULL'AFFIDAMENTO E IL MANTENIMENTO DEL MINORE SI DETERMINA IN BASE AL LUOGO DOVE LO STESSO VIVE ABITUALMENTE, NON HA, INVECE, ALCUNA RILEVANZA LA SEMPLICE RESIDENZA ANAGRAFICA OPPURE GLI SPOSTAMENTI DEL MINORE IN ALTRI LUOGHI CHE ABBIANO CARATTERE TEMPORANEO.

Il Tribunale di Roma ha quindi chiarito che per individuare la competenza il giudice deve prendere in considerazione il luogo dove abitualmente vive il minore quindi il luogo che è il centro della vita e dei suoi interessi.

Nella vicenda in argomento una madre si trasferiva in un'altra città con il figlio minore senza l'accordo dell'altro genitore. Nonostante il trasferimento a Cassino il Tribunale competente sull'affidamento e il mantenimento del minore è stato considerato quello di Roma, luogo dove il minore aveva la residenza sin dalla nascita.

Nel caso in questione il minore è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con l'obbligo del padre di provvedere mensilmente al mantenimento del figlio; il comportamento della madre però è stato punito ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. per aver unilateralmente trasferito il figlio in un'altra città senza il consenso dell'altro genitore. La donna per questa ragione dovrà versare al padre, a titolo di risarcimento, una somma pari ad euro 2000,00.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 8100 DEL 21.4.2015

**DIRITTO DEI NONNI ALLA FREQUENTAZIONE DELLA NIPOTE VIENE
MENO SE I NONNI SONO IN LITE CON I GENITORI DELLA MINORE**

IN TEMA DI DIRITTO ALLA FREQUENTAZIONE DI UN NIPOTE DA PARTE DEI NONNI NON ESISTE IN CAPO AGLI ASCENDENTI UN DIRITTO AUTOMATICO ALL'AFFIDAMENTO DEI MINORI QUALORA I GENITORI, PER QUALSIASI MOTIVO, NON SIANO PIÙ IN GRADO DI FAR FRONTE AL MANTENIMENTO DELLA PROLE.

IL DIRITTO ALLA FREQUENTAZIONE DEI NIPOTI PUÒ TROVARE FONDAMENTO NELL'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE NEL MENTRE IL CODICE CIVILE AFFERMA IL DIRITTO DEI NIPOTI A MANTENERE UN RAPPORTO SIGNIFICATIVO CON GLI ASCENDENTI, IN CASO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI.

DA TALE ULTIMO RILIEVO GIURIDICO EMERGE LA SPECIFICA FINALITÀ DELLA NORMA, OSSIA QUELLA DI TUTELARE IL MINORE E NON I NONNI. IL GIUDICE, IN VIRTÙ DEL POTERE-DOVERE AFFIDATOGLI, ADOTTA TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO PSICOFISICO DEL MINORE EVITANDO COSÌ CHE QUEST'ULTIMO POSSA VENIRE A TROVARSI AL CENTRO DI UN CONFLITTO INTERFAMILIARE DA LUI NON RISOLVIBILE E NON SOPPORTABILE. L'AFFIDAMENTO DEL MINORE AI NONNI IN COSTANZA DI CONFLITTO INTERFAMILIARE AVREBBE INDOTTO NELLO STESSO UNA CONDIZIONE ANSIOGENA CHE DI CERTO NON RISPECCHIEREBBE LA RATIO DELLA NORMA.



CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 6855 DEL 3.4.2015

ASSEGNO DIVORZILE E FAMIGLIA DI FATTO

IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE LA CASSAZIONE HA AFFERMATO CHE, QUALORA LA CONVIVENZA GIUNGA AD ASSUMERE I CARATTERI DI STABILITÀ E CONTINUITÀ E I CONVIVENTI PONGANO IN ESSERE UN PROGETTO E UN MODELLO DI VITA IN COMUNE (ANALOGO A QUELLO CHE DI REGOLA CARATTERIZZA LA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO), LA MERA CONVIVENZA SI TRAMUTA IN UNA VERA E PROPRIA “FAMIGLIA DI FATTO” DETERMINANDO COSÌ LA RESCISSIONE DI OGNI CONNESSIONE CON IL TENORE E IL MODELLO DI VITA CARATTERIZZANTI LA PREGRESSA FASE DI CONVIVENZA MATRIMONIALE CON CONSEGUENTE IRRICONOSCIBILITÀ DI UN ASSEGNO DIVORZILE.

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 8839/2015

**SEPARAZIONE: IN ASSENZA DI NUOVI E GIUSTIFICATI MOTIVI LA
DOMANDA DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
NON PUÒ ESSERE ACCOLTA**

PERCHÉ SI POSSA PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE STABILITE IN UN ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, OCCORRE IL SOPRAVVENIRE DI GIUSTIFICATI MOTIVI SENZA I QUALI LA DOMANDA DI REVISIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA.

LA CORTE DI CASSAZIONE EVIDENZIA LA CIRCOSTANZA CHE I GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO, SENZA PREVENTIVAMENTE ACCERTARSI DEL SOPRAVVENIRE DI NUOVI FATTI, ABBIANO ELIMINATO L'OBLIGO DI CONTRIBUZIONE ESCLUDENDO, PERTANTO, CHE VI FOSSE STATO UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE COME INDICATO NELLA DOMANDA DI REVISIONE.

INOLTRE, LA CORTE D'APPELLO È INCORSA NEL GIUDIZIO DI EXTRAPETIZIONE, AVENDO "PROVVEDUTO SU UN OGGETTO - LA SUSSISTENZA IN CONCRETO DEI PRESUPPOSTI DELL'OBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ABITAZIONE, CHE È COSA DIVERSA DALLA REVOCA DEL MEDESIMO - ESTRANEO AL GIUDIZIO DI REVISIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 156, ULTIMO COMMA, C.C., 710 E 711, ULTIMO COMMA, C.P.C.

NELLA CASO DI SPECIE LA CORTE D'APPELLO AVEVA MODIFICATO L'ACCORDO CHE I CONIUGI AVEVANO PRESO IN SEDE DI SEPARAZIONE REVOCANDO L'OBLIGO DELL'EX MARITO DI VERSARE UN CONTRIBUTO ALLA EX CONSORTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI AFFITTO.

DUNQUE, PER I GIUDICI DI CASSAZIONE LA CORTE D'APPELLO NON AVREBBE POTUTO ACCOGLIERE UNA DOMANDA DI REVISIONE SENZA PRIMA AVER ACCERTATO IL SOPRAVVENIRE DI FATTI GIUSTIFICATIVI DI UN NUOVO ASSETTO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI.

FECONDAZIONE ETEROLOGA TAR VENETO 8.5.2015

L'ACCESSO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA NON COSTITUISCE PIÙ UN LIMITE PER LE DONNE OVER 43. IL TAR DEL VENETO CON TALE DECISIONE HA ANNULLATO LA DELIBERA REGIONALE CHE RECEPIVA IL DOCUMENTO APPROVATO LO SCORSO 4 NOVEMBRE DALLA CONFERENZA STATO REGIONI CONTENENTE LE LINEE GUIDA DA SEGUIRE A LIVELLO NAZIONALE PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA. NELLA PREDETTA DELIBERA REGIONALE TUTTAVIA SI FACEVA UNA DISTINZIONE TRA LE DUE TECNICHE DI FECONDAZIONE, LADDOVE VENIVA PRECISATO CHE "PER QUANTO ATTIENE ALLA FECONDAZIONE OMOLOGA VIENE CONFERMATO QUANTO GIÀ PREVISTO DALLA DGR N. 822 DEL 4 GIUGNO 2011". IN BUONA SOSTANZA, I GIUDICI AMMINISTRATIVI HANNO CHIARITO CHE IL DOCUMENTO ELABORATO DALLA CONFERENZA NON RAPPRESENTA UN ATTO AMMINISTRATIVO E INFATTI SOLO ALCUNE REGIONI CON RIGUARDO ALL'ETÀ DELLA DONNA HANNO APPLICATO IL LIMITE DI 43 ANNI SENZA OPERARE DISTINZIONI (AD ES. PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA), MENTRE ALTRE HANNO RITENUTO DI ESTENDERE AD ENTRAMBE IL LIMITE DI ETÀ SINO A 50 ANNI (FRIULI VENEZIA GIULIA). DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA N. 162/2014 LA DISCIPLINA DELL'OMOLOGA PUÒ TROVARE APPLICAZIONE ANCHE PER L'ETEROLOGA, DUNQUE PER IL TAR L'INTERVENTO DELLA REGIONE "SI PONE IN EVIDENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE" CHE NON FA DISTINZIONI DI ETÀ.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 8713 DEL 22.1 – 29.4.2015

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SEPARAZIONE SENZA CHE COSTITUISCA RAGIONE DI ADDEBITO

IL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE, GIÀ PER EFFETTO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975, È STATO SVINCOLATO DAL PRESUPPOSTO DELLA COLPA DI UNO DEI CONIUGI. LA ROTTURA DEL RAPPORTO MATRIMONIALE PUÒ DIPENDERE DA UNA CONDIZIONE DI DISAFFEZIONE E DI DISTACCO SPIRITUALE ANCHE DI UNO SOLO DEI DUE CONIUGI. PERTANTO, LADDOVE SUSSISTA UNA SITUAZIONE DI INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA, ANCHE RISPETTO AD UN SOLO CONIUGE, DEVE RITENERSI CHE QUESTI SIA LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA SEPARAZIONE CON LA CONSEGUENZA CHE LA RELATIVA DOMANDA, COSTITUENDO ESERCIZIO DI UN SUO DIRITTO, NON PUÒ COSTITUIRE RAGIONE DI ADDEBITO. NEL CASO DI SPECIE, LA CIRCOSTANZA CHE IL RICORRENTE ABBA RIMARCATO UNA ASSERTITA OMOSESSUALITÀ DELLA MOGLIE EVIDENZIA MAGGIORMENTE LO STATO DI INTOLLERANZA NELLA CONVIVENZA MATRIMONIALE IN CUI VERSAVA LA PERSONA OMOSESSUALE.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI/3 SENTENZA N. 3079 DEL 16.2.2015

**RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO MANTENIMENTO,
ASSISTENZA ED ISTRUZIONE DEL FIGLIO NATO FUORI DEL
MATRIMONIO**

IL DISINTERESSE DIMOSTRATO DA UN GENITORE NEI CONFRONTI DI UNA FIGLIA INTEGRA, DA UN LATO, LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE E, DALL'ALTRO, DETERMINA UNA INEVITABILE LESIONE DI QUEI DIRITTI NASCENTI DAL RAPPORTO DI FILIAZIONE, CHE TROVANO NELLA CARTA COSTITUZIONALE (IN PARTICOLARE ARTT. 2 E 30) E NELLE NORME DI NATURA INTERNAZIONALE RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO, UN ELEVATO GRADO DI RICONOSCIMENTO E TUTELA.

CON TALE DECISIONE LA SUPREMA CORTE RIBADISCE L'IMPORTANZA DI DUE PRINCIPI QUALI: L'OBBLIGO DEL GENITORE NATURALE DI CONCORRERE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SIN DAL MOMENTO DELLA SUA NASCITA, ANCHE SE LA PROCREAZIONE SIA STATA SUCCESSIVAMENTE ACCERTATA CON SENTENZA E L'OBBLIGO DEI GENITORI DI MANTENERE I FIGLI (ARTT. 147 E 148 C.C.) ESISTENTE PER IL SOLO FATTO DI AVERLI GENERATI CHE PRESCINDE DA QUALSIASI DOMANDA.

PERTANTO, QUANDO UN FATTO ILLECITO VIOLA IN MODO GRAVE DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, È CONSENTITA LA RISARCIBILITÀ DEL PREGIUDIZIO DI NATURA NON PATRIMONIALE.

NEL CASO DI SPECIE, LA CORTE DI CASSAZIONE HA RIGETTATO IL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO CHE AVEVA ACCOLTO LA RICHIESTA DI UNA FIGLIA NATA FUORI DEL MATRIMONIO DI OTTENERE UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER OMESSO MANTENIMENTO, ASSISTENZA E ISTRUZIONE DA PARTE DEL PADRE, RITENENDOLO RESPONSABILE DI NON AVERE ADEMPIUTO AI DOVERI GENITORIALI.

CASSAZIONE PENALE N. 11804/2015

**VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
NO ALLA CONVERSIONE DELLA PENA DETENTIVA CON QUELLA
PECUNIARIA**

IRRILEVANTE LA CAPACITÀ ECONOMICA DELL'ALTRO CONIUGE SE L'OMMISSIONE RIGUARDA IL MINORE.

SECONDO LA SENTENZA N. 11804/2015 DELLA SUPREMA CORTE, ALLA MINORE ETÀ DEI FIGLI CORRISPONDE DI PER SÉ LA CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLO STATO DI BISOGNO CHE OBBLIGA I GENITORI A CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DELLA PROLE ASSICURANDO I MEZZI DI SUSSISTENZA. IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL GENITORE, NEL GIUDIZIO PENALE SULL'OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA, È PERTANTO IRRILEVANTE L'EVENTUALE APPORTO DELL'ALTRO CONIUGE O DI SOGGETTI TERZI.

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 3079/2015
GLI EREDI DEL PADRE RISARCISCONO DEI DANNI MORALI IL MINORE
CHE NON HA MAI AVUTO L'ASSISTENZA DEL GENITORE

LE RESPONSABILITÀ SCATURENTI DAL RUOLO DI PADRE E MADRE NON VENGONO MENO NEPPURE ALLA MORTE DEL GENITORE. INFATTI IL FIGLIO NATURALE CONSERVA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DAL GENITORE CHE LO HA TRASCURATO PER TUTTA LA VITA E DAGLI EREDI DI QUESTI IN CASO DI MORTE.

LA CORTE PRECISA CHE CIASCUN GENITORE È TENUTO AL MANTENIMENTO, ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'ASSISTENZA MORALE DEI FIGLI PER IL SOLO FATTO CHE SIANO VENUTI AL MONDO AL DI LÀ DI QUALSIASI DOMANDA GIUDIZIALE (COME, AD ESEMPIO, QUELLA DI ACCERTAMENTO DI PATERNITÀ). PERTANTO, ANCHE SE UNO SOLO DEI GENITORI ABBA RICONOSCIUTO IL FIGLIO ALLA NASCITA, PROVVEDENDO IN VIA ESCLUSIVA ALLE SUE CURE, RESTA FERMO IL DOVERE DELL'ALTRO – ANCHE PER IL PERIODO CHE PRECEDE LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE – DI OTTEMPERARE AI PROPRI DOVERI DI GENITORE.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI-1 SENTENZA N. 8094 DEL 21.4.2015
SEPARAZIONE DEI CONIUGI

IL MARITO DESPOTA NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA COMUNE PUÒ INCORRERE NELLA PRONUNCIA DI ADDEBITO.

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA TRA I CONIUGI - ART. 3 COST. - NONCHÉ L'AFFIDAMENTO DELLA COSTITUZIONE E CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO MATRIMONIALE - ART. 29 COST. - AD UN CRITERIO DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CONIUGALI BASATO SULLA RICERCA DELL'ACCORDO DEI CONIUGI E SUL RISPETTO DELLA PARI DIGNITÀ DEGLI STESSI NELLA CONDUZIONE DELLA VITA FAMILIARE, COSTITUISCONO VALORI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI IN MATERIA FAMILIARE. IN TALE QUADRO, NON È POSSIBILE GIUSTIFICARE UNO SCOSTAMENTO DA TALI PRINCIPI FONDATO SUL PERMANERE DELLA RILEVANZA, IN ALCUNE AREE SOCIALI, DI QUEL RUOLO GERARCHICO CHE LEGITTIMAVA L'AUTORITÀ DEL MARITO NELLE SOCIETÀ PATRIARCALI.

CASSAZIONE PENALE SEZ. V SENTENZA N. 17082 DEL 23.4.2015
DECORRENZA DEL DIES A QUO
PER PROPORRE QUERELA IN CASO DI ATTI PERSECUTORI

IL TERMINE UTILE, AI FINI DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA PER IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI, INIZIA A DECORRERE DALLA CONSUMAZIONE DEL REATO, CHE A SUA VOLTA COINCIDE CON “L'EVENTO DI DANNO”, OSSIA L'ALTERAZIONE DELLE ABITUDINI DI VITA DELLA VITTIMA IN UN PERDURANTE STATO DI ANSIA O DI PAURA, OVVERO CON “L'EVENTO DI PERICOLO” CHE INDICA IL TIMORE PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO.

IL MASSIMARIO DI LEX ET JUS

LA DECISIONE DELLA CORTE CHIARISCE ALTRESÌ LA NATURA DEL REATO EX ART. 612 BIS C.P. IN QUANTO VIENE QUALIFICATO COME REATO ABITUALE DI EVENTO A STRUTTURA CAUSALE E NON DI MERA CONDOTTA. IL *DIES A QUO* PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA NON DECORRE CON RIFERIMENTO ALLE PORZIONI DI CONDOTTA DEL SOGGETTO ATTIVO CHE PRECEDONO LA CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO, ESSENDO NECESSARIO CHE LE FASI E I MOMENTI NEI QUALI LA CONDOTTA SI ARTICOLA, SIANO SUFFICIENTEMENTE DETERMINATI, ATTESO CHE UN'ADEGUATA DIFESA IMPLICA UNA COLLOCAZIONE TEMPORALE DI MASSIMA, PUR NELLA CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVATI PER LA PERSONA OFFESA.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 6137 DEL 26.3.2015 ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ IN GENERE

IL DIRITTO DEL MINORE DI CRESCERE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA D'ORIGINE, CONSIDERATO L'AMBIENTE PIÙ IDONEO AL SUO ARMONICO SVILUPPO PSICOFISICO, È TUTELATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184.

IL GIUDICE DI MERITO DEVE, PERTANTO, PRIORITARIAMENTE VERIFICARE SE POSSA ESSERE UTILMENTE FORNITO UN INTERVENTO DI SOSTEGNO DIRETTO A RIMUOVERE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ O DISAGIO FAMILIARE E, SOLO SE DOVESSE RISULTARE IMPOSSIBILE, IN BASE AD UN CRITERIO DI GRANDE PROBABILITÀ, PREVEDERE IL RECUPERO DELLE CAPACITÀ GENITORIALI ENTRO TEMPI COMPATIBILI CON LA NECESSITÀ DEL MINORE DI VIVERE IN UNO STABILE CONTESTO FAMILIARE, È LEGITTIMO E CORRETTO L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO.

CASSAZIONE PENALE SEZ. II SENTENZA N. 18513 DEL 15.1.2015 VIOLENZA SESSUALE

IN TEMA DI ATTI SESSUALI COMMESSI CON PERSONA IN STATO DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA, PERCHÉ SUSSISTA IL REATO DI CUI ALL'ART. 609 BIS, COMMA 2, N. 1, C.P., OCCORRE CHE: -LA CONDIZIONE DI INFERIORITÀ SUSSISTA AL MOMENTO DEL FATTO; IL CONSENSO ALL'ATTO SIA VIZIATO DALLA CONDIZIONE DI INFERIORITÀ; -IL VIZIO SIA ACCERTATO CASO PER CASO, NON POTENDO ESSERE PRESUNTO NÉ DESUNTO ESCLUSIVAMENTE DALLA CONDIZIONE PATOLOGICA IN CUI SI TROVI LA PERSONA QUANDO NON SIA DI PER SÉ TALE DA ESCLUDERE RADICALMENTE, IN BASE AD UN ACCERTAMENTO SE NECESSARIO FONDATO SU BASI SCIENTIFICHE, LA CAPACITÀ STESSA DI AUTODETERMINARSI; -IL CONSENSO SIA FRUTTO DELL'INDUZIONE CHE, A SUA VOLTA, SIA STATA POSTA IN ESSERE AL FINE DI SFRUTTARE LA (E APPROFITTARE DELLA) CONDIZIONE DI INFERIORITÀ PER CARPIRE UN CONSENSO CHE ALTRIMENTI NON SAREBBE STATO DATO; - INFINE, CHE L'INDUZIONE E LA SUA NATURA ABUSIVA NON SI IDENTIFICHINO CON L'ATTO SESSUALE, MA LO PRECEDANO.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI SENTENZA N. 6794 DEL 2.4.2015 SEPARAZIONE DEI CONIUGI

L'ACCOLLO DI UN'OBLIGAZIONE PECUNIARIA, GRAVANTE SUL CONIUGE CUI DOVEVA ESSERE CORRISPOSTO L'ASSEGNO ALIMENTARE PERIODICO, COSTITUISCE UNA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO ALIMENTARE DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE ATTESO CHE IN TAL MODO IL CONIUGE DEBITORE RIMANE SOLLEVATO DALL'ONERE DI ADEMPIERE IN PRIMA PERSONA ALLA STESSA STREGUA DI COME SAREBBE AVVENUTO SE LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO FOSSE AVVENUTA DIRETTAMENTE A SUO FAVORE SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 1798 DEL 2.2.2015

MATRIMONIO E DIVORZIO

NEI PROCEDIMENTI IN TEMA DI FAMIGLIA RETTI DAL RITO CAMERALE, LE SOPRAVVENIENZE E LA RELATIVA PROVA SONO AMMISSIBILI E VALUTABILI IN SEDE DI IMPUGNAZIONE, PURCHÉ SIA PRESTATO OSSERVANZA AL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. IN TAL SENSO, IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA VOLTA AD OTTENERE L'AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA A TITOLO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORE DI ETÀ, È AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE IDONEA A PROVARE L'ESITO POSITIVO DELL'IMPEGNO DA QUESTI PROFUSO NELLE MORE NEGLI STUDI UNIVERSITARI. CIÒ PERÒ È FATTIBILE QUALORA SIA AVVENUTA ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DI PARTE AVVERSA ALL'ADUNANZA DI DISCUSSIONE, IL QUALE, TUTTAVIA, NON HA RICHIESTO UN TERMINE PER RELATIVO ESAME E CONTRODEDUZIONI, LIMITANDOSI A FORMULARE UNA MERA OPPOSIZIONE.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 13506 DEL 1.7.2015

AFFIDAMENTO CONDIVISO

LA PRESCRIZIONE RESA DAL TRIBUNALE CHE, NEL DISPORRE SULL'AFFIDO DEL MINORE, ORDINI AI GENITORI DI SOTTOPORSI AD UN PERCORSO PSICOTERAPEUTICO INDIVIDUALE E A UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DA SEGUIRE INSIEME, È LESIVA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO E ALLA DISPOSIZIONE CHE VIETA LA IMPOSIZIONE DI TRATTAMENTI SANITARI, SE NON NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. TALE PRESCRIZIONE, PUR VOLENDOLA RITENERE INIDONEA AD IMPORRE UN VERO E PROPRIO OBBLIGO A CARICO DELLE PARTI, COMUNQUE LE CONDIZIONA AD EFFETTUARE UN PERCORSO PSICOTERAPEUTICO INDIVIDUALE E DI COPPIA, IN TAL MODO CONFLIGGENDO CON L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE; FERMO RESTANDO, IN OGNI CASO, CHE LA STESSA ESULA DAI POTERI DEL GIUDICE INVESTITO DELLA CONTROVERSIA SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI, ANCHE QUALORA DISPOSTA CON LA FINALITÀ DEL SUPERAMENTO DI UNA CONDIZIONE DI IMMATURITÀ DELLA COPPIA GENITORIALE, CHE IMPEDISCE UN RECIPROCO RISPETTO DEI RUOLI (COME NELLA SPECIE RILEVATO DAL CTU, OVE, INVECE, DEVE RITENERSI LEGITTIMA LA PREVISIONE CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SERVIZIO SOCIALE, IN QUANTO COLLEGATA ALLA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE E MODIFICARE I PROVVEDIMENTI CHE CONCERNONO IL MINORE).

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 7132 DEL 9.4.2015 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

IN TEMA DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO CHE I PROFILI DELL'INFERTILITÀ E DELL'INTERRUZIONE DI UN PROGETTO PROCREATIVO ASSISTITO ED IL PROFILO DELL'UTILISMO COMPONGANO ENTRAMBI UN QUADRO DI VIOLAZIONE DEL TUTTO UNILATERALE DELLA FIDUCIA NELLA LEALTÀ DELL'ALTRO CONIUGE CHE CARATTERIZZA LA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE POSTA A BASE DELL' *AFFECTIO CONIUGALIS*.

IN PARTICOLARE, LA CORTE AFFERMA CHE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ HA CARATTERIZZATO LA CONDOTTA CONTINUATIVA E LE SCELTE UNILATERALI E NON CONDIVISE DEL CONIUGE, MINANDO IL NUCLEO IMPRESCINDIBILE DI FIDUCIA RECIPROCA CHE AVREBBE DOVUTO CARATTERIZZARE IL VINCOLO CONIUGALE . LA CORTE HA COSÌ GIUSTIFICATO LA PRONUNCIA DI ADDEBITO NEI CONFRONTI DEL MARITO.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 96 DEL 5.6.2015 PROCRAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 2, E 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 19.2.2004 N. 40, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO IL RICORSO ALLE TECNICHE DI PROCRAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ALLA COPPIE FERTILI PORTATRICI DI MALATTIE GENETICHE TRASMISSIBILI, RISPONDENTI AI CRITERI DI GRAVITÀ DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 22.5.1978 N.194 (LEGGE SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA), ACCERTATE DA APPOSITE STRUTTURE PUBBLICHE.

LA QUESTIONE DEL DIRITTO DELLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI PATOLOGIA GENETICA TRASMISSIBILE, CUI ERA PRECLUSO L'ACCESSO ALLA PMA E ALLA DIAGNOSI GENETICA DI PRE-IMPIANTO, VIENE RISOLTA UNIFORMANDO I DIRITTI DI QUESTE COPPIE CON QUELLI DELLE COPPIE CHE RICORRONO ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DOPO IL 3° MESE. DUNQUE VIENE CONFERMATO LA GERARCHIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA CHE VEDE AL VERTICE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA DONNA (E DELLA COPPIA), IL DIRITTO DI PROCRAZIONE E COSTITUIRE UNA FAMIGLIA COME SCELTA PRIVATA CHE NON AMMETTE INGERENZE DEL LEGISLATORE E VIENE CENSURATA L'IRRAGIONEVOLEZZA E L'ILLOGICITÀ DELLA PREVISIONE CHE NON CONSENTIVA A QUESTE COPPIE DI ACCEDERE ALLA PMA E ALLA PGD SALVO POI RICONOSCERE IL DIRITTO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI, DI RICORRERE ALLE COMUNI DIAGNOSI PRE-NATALI (AMNIOCENTESI) E ALL'ABORTO.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 10942 DEL 27.5.2015 SPESE SU CASA FAMILIARE

IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE TRA DUE CONIUGI NON SONO RIPETIBILI LE SPESE PER LE MIGLIORIE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE EFFETTUATE IN COSTANZA DI MATRIMONIO POSTO CHE LE OPERE DI MIGLIORAMENTO APPORTATE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO SONO FINALIZZATE A RENDERE PIÙ CONFACENTE ALLE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA L'ABITAZIONE. NEL CASO DI SPECIE

IL MASSIMARIO DI LEX ET JUS

L'ABITAZIONE ERA A DISPOSIZIONE DELLA SOLA MOGLIE TUTTAVIA UTILIZZATA PER OLTRE UN TRENTENNIO COME CASA COMUNE, PERTANTO LE PREDETTE MIGLIORIE ERANO DA RITENERSI ESEGUITE PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI FAMILIARI. NE DERIVA CHE, SECONDO LA SUPREMA CORTE, QUALORA L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI MIGLIORIA DELLA CASA FAMILIARE SIA AVVENUTA IN COSTANZA DI MATRIMONIO E PERTANTO, IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 143 C.C., NON SUSSISTE IL DIRITTO AL RIMBORSO. DI CONSEGUENZA, TALI SPESE NON SONO RIPETIBILI NEMMENO AI SENSI DELL'ART. 2041 C.C.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 13883 DEL 6.7.2015 **MATRIMONIO**

IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO PER DIFETTO DI CONSENSO, LE SITUAZIONI DI VIZIO PSICHICO ASSUNTE DAL GIUDICE ECCLESIASTICO COME COMPORTANTI INETTITUDINE DEL SOGGETTO, AL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, A CONTRARRE IL MATRIMONIO NON SI DISCOSTANO SOSTANZIALMENTE DALL'IPOTESI DI INVALIDITÀ CONTEMPLATA DALL'ART. 120 C.C.. DI TALCHÉ, DEVE ESCLUDERSI CHE IL RICONOSCIMENTO DELL'EFFICACIA DI UNA TALE SENTENZA TROVI OSTACOLO IN PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO. TALE CONTRASTO, IN PARTICOLARE, NON SUSSISTE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONTROPARTE, ATTESO CHE, MENTRE IN TEMA DI CONTRATTI LA DISCIPLINA GENERALE DELL'INCAPACITÀ NATURALE DÀ RILIEVO ALLA BUONA O MALAFEDE DELL'ALTRA PARTE, TALE ASPETTO È IGNORATO NELLA DISCIPLINA DELL'INCAPACITÀ NATURALE QUALE CAUSA DI INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO, ESSENDO IN TAL CASO PREMINENTE L'ESIGENZA DI RIMUOVERE IL VINCOLO CONIUGALE INFICIATO DA VIZIO PSICHICO.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 9633 DEL 12.5.2015 **SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI**

IL CONIUGE SEPARATO CHE INTENDA TRASFERIRE LA RESIDENZA LONTANO DA QUELLA DELL'ALTRO CONIUGE NON PERDE L'IDONEITÀ AD AVERE IN AFFIDAMENTO I FIGLI MINORI, SICCHÉ IL GIUDICE DEVE ESCLUSIVAMENTE VALUTARE SE SIA PIÙ FUNZIONALE ALL'INTERESSE DELLA PROLE IL COLLOCAMENTO PRESSO L'UNO O L'ALTRO DEI GENITORI, PER QUANTO CIÒ INELUTTABILMENTE INCIDA IN NEGATIVO SULLA QUOTIDIANITÀ DEI RAPPORTI CON IL GENITORE NON AFFIDATARIO.

IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI *DE POTESTATE*, DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, CHE LIMITANO O ESCLUDONO LA POTESTÀ (ART. 317 BIS C.C. VECCHIO TESTO) O NE PRONUNCIANO LA DECADENZA (ARTT. 330 E 332 C.C.), NON È AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. III COST. NONOSTANTE IL CARATTERE CONTENZIOSO E LA RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI, PERMANENDO IN ESSI IL CARATTERE DELLA NON DEFINITIVITÀ, NELLA RICERCA DELLA PIÙ AMPIA GARANZIA PER I MINORI DERIVANTE DALL'ATTUALE AMPIEZZA DELLA REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI. CONSEGUENTEMENTE, NELLA FATTISPECIE, AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTI CORRELATI E LEGITTIMATI DALL'ART. 333 C.C. E DUNQUE NON DESTINATI A REGOLARE L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI, IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. III COST. VENIVA DICHIARATO INAMMISSIBILE.

REINTRODOTTE EX LEGE NELLE PARCELLE LEGALI LE SPESE GENERALI A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO DEL 15%

LA RECENTE APPROVAZIONE DEI NUOVI COMPENSI PER GLI AVVOCATI HA REINTRODOTTO IL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE GENERALI, OGGI PASSATO DAL 12,5% AL 15%, CHE DEVE ESSERE APPLICATO NELLE SEGUENTI QUATTRO IPOTESI:

- QUANDO ALL'ATTO DELL'INCARICO, O SUCCESSIVAMENTE, IL CLIENTE E L'AVVOCATO NON ABBIANO DETERMINATO, PER ISCRITTO, IL COMPENSO SPETTANTE A QUEST'ULTIMO E IN OGNI CASO DI MANCATA DETERMINAZIONE CONSENSUALE;
- NELLE CONTROVERSIE TRA AVVOCATO E CLIENTE, NELL'IPOTESI CIOÈ DI MANCATO ACCORDO SULLA PARCELLA;
- IN CASO DI CONDANNA ALLE SPESE DA PARTE DEL GIUDICE (OSSIA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI);
- NEI CASI DI GRATUITO PATROCINIO.

IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE SUI PARAMETRI STABILISCE CHE, IN OGNI CASO E ANCHE IN CASO DI DETERMINAZIONE CONTRATTUALE, ALL'AVVOCATO È SEMPRE DOVUTA UNA SOMMA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE DI REGOLA NELLA MISURA DEL 15% DEL COMPENSO TOTALE PER LA PRESTAZIONE. NELLA LIQUIDAZIONE DELLA FASE DECISORIA IL GIUDICE DEVE RICHIAMARE TRA QUESTE LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA DECISIONE E CHE NON RIENTRANO, IN PARTICOLARE, NELLA FASE ISTRUTTORIA QUINDI NELL'ESAME E NELLA REGISTRAZIONE O PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO, COMPRESSE LE RICHIESTE DI COPIE AL CANCELLIERE, IL RITIRO DEL FASCICOLO, L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO STESSO. IL CHE, SE SEMBRA IMPOSSIBILE PER IL GIUDICE IN MANCANZA DI SPECIFICA INDICAZIONE NELLA NOTULA, DIVENTA ASSAI ARDUO ANCHE PER L'AVVOCATO TENENDO CONTO CHE NON SI GIOCA SUL SICURO.

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE N. 18722 DEPOSITATA IL 4.9.2014

L'ASSEGNO DEVE TENERE CONTO DELLA BREVE DURATA DEL MATRIMONIO

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE, NON È NECESSARIO RIPERCORRERE ANALITICAMENTE TUTTI I CRITERI INDICATI DALL'ART. 5 DELLA L. N. 898/1970 BEN POTENDO IL GIUDICE CONSIDERARE PREVALENTE, DI FRONTE A UN MATRIMONIO DI BREVE DURATA, IL FATTORE TEMPO.

È QUANTO EMERGE DALL'ORDINANZA N. 18722 DEPOSITATA IL 4 SETTEMBRE 2014, CON LA QUALE LA CASSAZIONE SI È PRONUNCIATA SULLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA CHE, ALL'ESITO DI UN PROCEDIMENTO DI DIVORZIO, FISSAVA L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELL'EX MOGLIE NELLA SOMMA DI 200 EURO MENSILI, IN VIRTÙ DELL'INADEGUATEZZA DEI MEZZI DELLA STESSA COMPARATI CON QUELLI DEL MARITO E DELLA BREVE DURATA (DUE ANNI) DEL VINCOLO CONIUGALE.

LA DONNA RICORREVA PER CASSAZIONE LAMENTANDO L'ERRONEA VALUTAZIONE DEI CRITERI INDICATI DAL SESTO COMMA DELL'ART. 5 DELLA L. N. 898/70, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ERRATA CONSIDERAZIONE DEI REDDITI PROPRI E DELL'ASSENZA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI MEDESIMI ELEMENTI IN CAPO ALL'EX MARITO, IL QUALE SECONDO LA STESSA GODEVA DI UN REDDITO 16 VOLTE SUPERIORE E DI UN PATRIMONIO BEN PIÙ COSPICUO RISPETTO ALLA SUA MODESTISSIMA CONDIZIONE REDDITUALE.

MA LA S.C. NON È STATA DELLO STESSO AVVISO E HA RESPINTO IL RICORSO.

CORTE CASSAZIONE SENTENZA N. 1277 DEL 22.1.2014

**NELLA CONVIVENZA MORE UXORIO I VERSAMENTI NEL CONTO
CORRENTE DEL CONVIVENTE NON SONO UN PRESTITO**

LA CORTE DI CASSAZIONE HA SANCITO UN NUOVO PRINCIPIO MOLTO SIGNIFICATIVO SULLA CONVIVENZA *MORE UXORIO*. NEL CASO DI SPECIE IL CONVIVENTE VERSAVA DANARO A PIÙ RIPRESE, MENSILMENTE, NEL CONTO CORRENTE DELLA COMPAGNA FINO A RAGGIUNGERE UN IMPORTO NON ESIGUO. VENUTA MENO L'“AFFECTIO CONIUGALIS” NE SCATURIVA UNA RICHIESTA DI RESTITUZIONE, ACCOLTA IN SEDE DI APPELLO. LA SUPREMA CORTE HA DETERMINATO I PRINCIPI CHE INCARDINANO NEL NOSTRO ORDINAMENTO L'ISTITUTO DELLA CONVIVENZA *MORE UXORIO*, AFFERMANDO CHE “NON PUÒ OMETTERSI DI CONSIDERARE COME LE UNIONI DI FATTO, NELLE QUALI ALLA PRESENZA DI SIGNIFICATIVE ANALOGIE CON LA FAMIGLIA FORMATASI NELL'AMBITO DI UN LEGAME MATRIMONIALE SI ASSOCIA L'ASSENZA DI UNA COMPLETA E SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA, CUI SOLO L'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE OVVERO UNA LEGISLAZIONE FRAMMENTARIA TALORA SOPPERISCONO, COSTITUISCANO IL TERRENO FECONDO SUL QUALE POSSONO GERMOGLIARE E SVILUPParsi QUEI DOVERI DETTATI DALLA MORALE SOCIALE, DALLA CUI INOSSERVANZA DISCENDE UN GIUDIZIO DI RIPROVAZIONE ED AL CUI SPONTANEO ADEMPIMENTO CONSEGUE L'EFFETTO DELLA “SOLUTI RETENTIO”, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 2034 C.C.”

RICHIAMA LA CORTE DI STRASBURGO (CFR., EX MULTIS, SENTENZA 24 GIUGNO 2010, PRIMA SEZIONE, CASO SCHALK E KOPFT CONTRO AUSTRIA) IN MERITO ALL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, IL QUALE TUTELA IL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE, NONCHÉ L'ART. 2 COST., CHE RICONOSCE IL VALORE E LA CONSEGUENTE NECESSITÀ DI TUTELA DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

COME È NOTO, NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SI RINVENGONO ORAMAI NUMEROSE E SIGNIFICATIVE PRONUNCE IN CUI LA CONVIVENZA *MORE UXORIO* ASSUME IL RILIEVO DI FORMAZIONE SOCIALE DALLA QUALE SCATURISCONO DOVERI DI NATURA SOCIALE E MORALE DI CIASCUN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO.

NE CONSEGUE, SEMPRE SECONDO LA SUPREMA CORTE, CHE I “DOVERI MORALI SOCIALI CHE TROVANO LA LORO FONTE NELLA FORMAZIONE SOCIALE COSTITUITA DALLA CONVIVENZA *MORE UXORIO* REFLUISCONO, SECONDO UN ORIENTAMENTO DI QUESTA CORTE ORMAI CONSOLIDATO, SUI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE, NEL SENSO DI ESCLUDERE IL DIRITTO DEL CONVIVENTE DI RIPETERE LE EVENTUALI ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI EFFETTUATE NEL CORSO O IN RELAZIONE ALLA CONVIVENZA (CASS., 15 GENNAIO 1969, N. 60; CASS., 20 GENNAIO 1989, N. 285; CASS., 13 MARZO 2003, N. 3713; CASS., 15 MAGGIO 2009, N. 11330”.

**RICONOSCIUTA DAL PAPÀ CORTE CASSAZIONE DEL 18.6.2015
CANCELLATO IL COGNOME DELLA MAMMA A UNA BIMBA**

PER LA CASSAZIONE OCCORRE CONSIDERARE CHE "LA MINORE, ESSENDO NATA A FINE NOVEMBRE DEL 2010, NON VERSANDO ANCORA NELLA FASE ADOLESCENZIALE O PREADOLESCENZIALE, NON ABBA ANCORA ACQUISITO CON IL MATRONIMICO, NELLA TRAMA DEI SUOI RAPPORTI PERSONALI E SOCIALI, UNA DEFINITIVA E FORMATA IDENTITÀ, IN IPOTESI SUSCETTIBILE DI SCONSIGLIARE LA SCELTA O L'AGGIUNTA DEL PATRONIMICO", RITENENDO "TENDENZIALE ABOLIZIONE DEL SOLO PATRONIMICO", NEL NOSTRO ORDINAMENTO, È ANCORA "DE IURE CONDENDO" E AL COGNOME PATERNO SI FA RIFERIMENTO ANCORA CON FAVORE ANCHE DA PARTE DELLA LEGGE 154 DEL 2013 SULLA FILIAZIONE. A TAL RIGUARDO LA SUPREMA CORTE RILEVA CHE "LA QUESTIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME NELL'IPOTESI DEL SECONDO RICONOSCIMENTO AD OPERA DEL PADRE NON HA SUBITO, NELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO, UNA SOSTANZIALE MODIFICA IN QUANTO CON IL D.LGS. N.54 DEL 2013 È STATO PREVISTO CHE IL FIGLIO PUÒ ASSUMERE IL COGNOME DEL PADRE AGGIUNGENDOLO, ANTEPONENDOLO O SOSTITUENDOLO A QUELLO DELLA MADRE". QUESTO PUÒ EVIDENTEMENTE ACCADERE, COME DIMOSTRA QUESTO CASO, PER SOLA VOLONTÀ DEI GIUDICI INDIPENDENTEMENTE DALLA PORTATA DELLA RICHIESTA PATERNA.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 31121 DEL 15.7.2014

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ANCHE PER LE COPPIE DI FATTO

LA CORTE DI CASSAZIONE HA STABILITO CHE IL REATO DI CUI ALL'ART. 572 C. P. "NON RIGUARDA SOLO I NUCLEI FAMILIARI COSTRUITI SUL MATRIMONIO, MA QUALUNQUE RELAZIONE CHE, PER LA CONSUETUDINE E LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CREATI ALL'INTERNO DI UN GRUPPO DI PERSONE, IMPLICHI L'INSORGENZA DI VINCOLI AFFETTIVI E ASPETTATIVE DI ASSISTENZA ASSIMILABILI A QUELLI TRADIZIONALMENTE PROPRI DEL NUCLEO FAMILIARE".

IL CASO IN ESAME VEDEVA UN UOMO IMPUTATO DI VARI REATI TRA CUI ANCHE IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI COMMESO CON PERCOSSE, LESIONI, INGIURIE NEI CONFRONTI DELLA SUA CONVIVENTE COSTRETTA IN PIÙ OCCASIONI AD ALLONTANARSI DA CASA.

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 9300 DEL 19.4.2010
IL GENITORE CHE HA INTEGRALMENTE PROVVEDUTO AL
MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE HA DIRITTO AL RIMBORSO
PRO QUOTA CON DECORRENZA DALLA NASCITA**

LA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE RICONOSCE AL FIGLIO NATURALE IL MEDESIMO STATUS CHE COMPETE AL FIGLIO LEGITTIMO CON EFFICACIA RETROATTIVA, SIN DAL MOMENTO DELLA NASCITA, CON LA CONSEGUENZA CHE DALLA STESSA DATA DECORRE ANCHE L'OBLIGO DI RIMBORSARE PRO QUOTA L'ALTRO GENITORE CHE ABBA INTEGRALMENTE PROVVEDUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO. PERALTRO, LA CONDANNA AL RIMBORSO DI DETTA QUOTA, PER IL PERIODO

PRECEDENTE LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE, NON PUÒ PRESCINDERE DA UN'ESPRESSA DOMANDA PROPOSTA DALLA PARTE IN NOME PROPRIO, ATTENENDO TALE PRONUNZIA ALLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI TRA DEBITORI SOLIDALI IN RELAZIONE A DIRITTI DISPONIBILI .

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19304 DEL 29 SETTEMBRE 2015 VA RETRIBUITO ANCHE IL LAVORO DEL COMPAGNO

Da settembre 2015, con la nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione viene meno il principio di “ *Presunzione di Gratuità* “ dell'attività offerta da familiare o Compagno/a.

Infatti in seguito alla questione sottoposta da una donna alla Corte di Cassazione, che chiedeva e denunciava di aver amministrato per circa sei anni il patrimonio del compagno e della madre di lui, pertanto invocava che le fosse riconosciuto il suddetto rapporto di lavoro subordinato, sebbene in sede di appello le dette richieste non venivano accolte, diversamente la Cassazione ritenendo che la stessa avesse contribuito all'attività del compagno in modo consistente ha riconosciuto il detto diritto.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19581 DEL 30 SETTEMBRE 2015

ASSEGNO DIVORZILE: LE SCELTE ETICHE FATTE DALLA EX MOGLIE, CHE HANNO POI DETERMINATO IL DECLINO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELLA DONNA, NON SONO DA SOLE IDONEE PER ESCLUDERE LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 39181 DEL 28 SETTEMBRE 2015

PRESUNTO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: NON PUÒ CONFIGURARSI IL REATO IN OGGETTO SE L'IMMOBILE VIENE LOCATO ALLA PROSTITUTA AL PREZZO DI MERCATO.

In questo caso molto singolare la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che, sia in primo che in secondo grado, era stato **condannato per sfruttamento della prostituzione perché aveva concesso in locazione un proprio immobile ad una prostituta.**

Il reato sussiste, invece, nell'ipotesi in cui venga dimostrato che il locatore abbia dato in locazione l'immobile ad un prezzo sproporzionato; in questo modo può desumersi un rilevante beneficio economico del locatore dalla prostituzione altrui.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19351 DEL 2015

NOTIFICA DI UN ATTO: POSSIBILITÀ DI RINOTIFICA IN PENDENZA UDIENZA SENZA NUOVA RICHIESTA AL GIUDICANTE

Una recente pronuncia della Cassazione ha precisato che nell'ipotesi in cui la notifica di un atto, entro un termine perentorio, non dovesse perfezionarsi, non per colpa imputabile al notificante, lo stesso sarà tenuto ad effettuare nuovamente la notifica senza aspettare l'udienza e in quella sede chiedere un nuovo termine per notificare. La ragione di ciò è evitare una inutile durata dei tempi del giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 39480 DEL 30 SETTEMBRE 2015

FURTO AI DANNI DEL CONVIVENTE

COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 649 C.P. NON È PUNIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA CHI COMPIE DEI FATTI IN DANNO DI UN CONGIUNTO.

La Cassazione ha sancito che: *"non può essere querelato per furto il convivente, il coniuge, il genitore o il figlio se tra la vittima e il responsabile della condotta vi sia un rapporto di convivenza."*

Pertanto non può essere denunciato per appropriazione indebita il marito o la moglie che sottrae beni mobili dalla casa familiare se la coppia non è ancora legalmente separata. Il presente principio risulterebbe esteso anche alle coppie di fatto, finché, è in itinere la convivenza non può configurarsi alcun reato.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 37859 DEL 18 SETTEMBRE 2015

LA RICHIESTA DI RINVIO DELL'UDIENZA, A CAUSA DI UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO, È ASSOLUTAMENTE VALIDA ANCHE SE FATTA ATTRAVERSO IL FAX. È FATTO SALVO QUINDI IL PRINCIPIO DEL "LEGITTIMO IMPEDIMENTO"

In conformità di precedenti pronunce a Sezioni Unite, la stessa Cassazione ha stabilito che l'uso del fax in talune ipotesi è assolutamente legittimo perché non solo l'ordinamento non prevede particolari formalità ma anche perché in questo modo di semplifica e si accelera il sistema delle comunicazioni.

Tuttavia occorre la richiesta deve essere effettuata in tempo utile e trasmessa alla cancelleria del giudice titolare del procedimento e non ad un numero qualsiasi dell'ufficio giudiziario.

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA DEL 25 GIUGNO 2015
RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI

PERCHÉ POSSA PROPORSI DOMANDA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI E' NECESSARIO CHE IN SEDE DI SEPARAZIONE SIA STATO PRONUNCIATO L'ADDEBITO A CARICO DI UNO DEI CONIUGI.

Nel caso de quo un uomo ha richiesto al Tribunale Capitolino il risarcimento dei danni subiti a causa di una serie di tradimenti perpetrati dalla ex moglie. Tuttavia tra le parti la convivenza matrimoniale era cessata perché era intervenuta la sentenza di divorzio. A tanto va riferito che la separazione era avvenuta consensualmente senza quindi che si facesse minimo cenno alla violazione dei doveri coniugali da parte della ex moglie. In definitiva, in questo caso specifico la richiesta risarcitoria che può avanzarsi nelle ipotesi di infedeltà coniugale è strettamente collegata alla pronuncia di addebito della separazione.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N.10174 DEL 20 GIUGNO 2015
L'ISCRIZIONE AD UNA SCUOLA PRIVATA È STRAORDINARIA

La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione del figlio/a ad una scuola privata, rientra nelle spese straordinarie, alle quali sono tenuti a partecipare nella misura del 50% entrambi i genitori, se previamente concordata da entrambi i coniugi separati, diversamente se il genitore collocatario del minore prenda questa decisione in totale autonomia senza consultare l'altro coniuge non può pretendere il pagamento della metà della quota mensile di iscrizione. Tutto ciò in base al principio dell'affidamento condiviso che implica un'attiva collaborazione di entrambi i coniugi nella educazione dei minori e relazione genitoriale che dovrebbe indurre a scelte condivise in materia;

TRIBUNALE DI PADOVA SENTENZA N. 835 DEL 2015
RESPONSABILITÀ MEDICA: IL PAZIENTE CHE LAMENTA UN DANNO DEVE PROVARE
ONDE EVITARE DI RISPONDERE PER LITE TEMERARIA ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI
AL MEDICO

La vicenda in esame vede coinvolto un uomo che chiedeva un risarcimento dei danni di circa mezzo milione di euro lamentando che un medico gli aveva prescritto una terapia farmacologica il cui scopo era quello di curare una patologia oculistica che invece gli aveva poi procurato dei danni permanenti ai reni.

L'uomo si era difeso sostenendo che non era stato correttamente informato circa la pericolosità del farmaco e che se avesse avuto una corretta informazione non avrebbe accettato di assumersi i probabili rischi del farmaco.

Tuttavia è risultato che il ricorso è stato rigettato perché l'istante non ha provato il danno "iatrogeno" lamentato causato da un trattamento clinico (diagnostico o terapeutico) a seguito di una complicanza non colpevole oppure di una colpa medica, inoltre, smentito e confutato dalla difesa convenuta e dalle perizie effettuate durante il procedimento.

In conclusione, il presunto danneggiato è stato condannato a pagare circa 48 mila euro sia al medico curante che all'azienda ospedaliera per aver dato vita a una lite temeraria, in virtù dei recenti orientamenti normativi in merito al pagamento di onorari.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17976 DELL'11 SETTEMBRE 2015
[CONF. LA SENTENZA N. 297 DEL 1996 DELLA CORTE COSTITUZIONALE]
NORMATIVA RIF.TO: PREVISTO DALL'ART.27 PRIMO COMMA, LETT. C), DEL D.LGS
28/12/2013 N.154

IL COGNOME DEL PADRE PUÒ ESSERE AGGIUNTO, ANTEPOSTO O SOSTITUITO A QUELLO DELLA MADRE AL FIGLIO RICONOSCIUTO DAL PADRE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione, ha visto coinvolta la madre di una bambina che si è opposta ad una pronuncia della Corte d'Appello che stabiliva di aggiungere il cognome paterno antepoendolo però a quello materno dopo il riconoscimento della bambina, fatta dal padre in un momento successivo.

I giudici di legittimità, sulla scorta del ragionamento fatto dai giudici in sede di appello, hanno ritenuto che anteporre il cognome del padre a quello della madre era un modo per favorire l'inserimento della minore nel contesto familiare del padre, inoltre, la scelta del cognome deve essere valutata rispettando l'interesse del minore "evitando così un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale."

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 36648 DEL 10 SETTEMBRE 2015
OLTRAGGIO AD UN MAGISTRATO IN UDIENZA:

“SOLO LE ESPRESSIONI O GLI APPREZZAMENTI RELATIVI ALLA LEGITTIMITÀ O ALL'OPPORTUNITÀ DEL PROVVEDIMENTO POSSONO RIENTRARE NEL DIRITTO DI CRITICA, MENTRE LE CONSIDERAZIONI RIVOLTE ALLA PERSONA DEL MAGISTRATO NE OFFENDONO IL SUO PRESTIGIO”.

Il diritto di critica all'operato di un Magistrato non deve ledere il prestigio del Giudice. In questa storia giudiziaria due imputati, nel corso di un processo, rivolgendosi al giudice gli chiedevano "da quanto tempo facesse il suo lavoro", inoltre, lo invitavano a rileggersi gli atti perché stava sbagliando.

La Cassazione ha riconosciuto gli estremi dell'oltraggio e conseguenziale condanna

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 36669 DEL 10 SETTEMBRE 2015
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Ex marito è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. perché in più occasioni non aveva provveduto a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore di moglie e figlia al punto che la stessa, trovandosi in difficoltà economiche, si era vista costretta a chiedere aiuto economico ai propri genitori.

Le giustificazioni edotte dall'uomo basate su ulteriori difficoltà economiche dovute da licenziamento e perché si trovava anche in detenzione domiciliare non sono bastate per evitare la condanna allo stesso perché si trattava di episodi successivi a quelli oggetto di contestazione.

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 17852 DEL 09 SETTEMBRE 2015
REVISIONE ASSEGNO MANTENIMENTO IN PEJUS PER ARTATO OCCULTAMENTO E
TRASFERIMENTO DI BENI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte di Cassazione un ex consorte dopo aver dato promosso un ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento (in favore della figlia) in primo grado otteneva una riduzione della misura a 400 euro, mentre in sede di appello vedeva ripristinato l'importo originario pari a 1.000 euro.

Tuttavia successivamente chiedeva la riduzione dell'assegno perché sosteneva che era stato costretto a chiudere la propria ditta individuale;

Le indagini effettuate in corso di causa hanno accertato che la sua attuale convivente aveva aperto una ditta avente identico oggetto sociale a quella chiusa dallo stesso ricorrente, con trasferimento alla propria compagna un immobile di lusso dotato di giardino e piscina.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 34406 DEL 6 AGOSTO 2015

**DIFFAMAZIONE PER TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI COMMESSO
ATTRAVERSO IL WEB PER PUBBLICAZIONE DI FALSI ANNUNCI SESSUALI CON IL NOME DEL
PARTNER, A MOTIVI DI VENDETTA**

Un Partner è stato condannato per il reato di diffamazione per i suddetti motivi. I giudici sono riusciti a risalire a lui attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato e al luogo dove si trovava il pc [l'abitazione della madre dove l'uomo si era trasferito dopo la separazione], dal quale erano stati pubblicati i messaggi sessuali diffamatori.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14050 DEL 7 LUGLIO 2015

**MANTENIMENTO DEL CONIUGE – ONERE PROBATORIO E VALORE
ESPLORATIVO DELLE INDAGINI TRIBUTARIE**

Il coniuge che richiede il diritto al mantenimento deve provare la mancanza di reddito o la differenza reddituale con il coniuge. Mentre la quantificazione dell' assegno di mantenimento impone al Giudice una valutazione comparata e globale delle prove prodotte in giudizio.

Solo se queste sono insufficienti o nell'ipotesi in cui la parte che richiede il mantenimento non riesca a dimostrare i redditi occulti dell'ex coniuge, allora il Giudicante “ può” disporre ulteriori indagini delegando la polizia tributaria, che non hanno valore esplorativo e che non possono sostituire l'onere della prova che ricade sulle parti.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17711 DEL 2015

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

**I MINORI IN STATO DI ABBANDONO POSSONO ESSERE DICHIARATI
ADOTTABILI ANCHE SE I GENITORI DIMOSTRANO
UN LEGAME AFFETTIVO FORTE.**

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte di Cassazione i genitori pur avendo dimostrato di avere un forte legame affettivo con i figli dichiarati adottabili perché ritrovati in un ambiente degradato e in condizioni igienico-sanitarie precarie, nonostante la loro piena disponibilità a seguire un percorso di riabilitazione, essendo entrambi tossicodipendenti e privi di una adeguata preparazione scolastica, tenuto conto che i tempi di recupero psicologico sono stati considerati incompatibili con il benessere psicofisico ed educativo dei figli, quest'ultimi sono stati dichiarati adottabili.

TRIBUNALE DI TRENTO SENTENZA N. 249 DEL 2015

ADDEBITO PER INFEDELTÀ CONIUGALE

Nella presente vicenda giudiziaria la prova dell'infedeltà coniugale è stata prodotta dalla figlia maggiorenne che era riuscita:

- 1.- A leggere sul telefonino del padre i messaggi inviati dall'amante
- 2.- Aveva assistito ad una lite tra i genitori durante la quale il padre ammetteva (confessione) di avere avuto una relazione sentimentale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 34406 DEL 6 AGOSTO 2015

**DIFFAMAZIONE PER TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI COMMESSO
ATTRAVERSO IL WEB PER PUBBLICAZIONE DI FALSI ANNUNCI SESSUALI CON IL NOME DEL
PARTNER, A MOTIVI DI VENDETTA**

Un Partner è stato condannato per il reato di diffamazione per i suddetti motivi. I giudici sono riusciti a risalire a lui attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato e al luogo dove si trovava il pc [l'abitazione della madre dove l'uomo si era trasferito dopo la separazione], dal quale erano stati pubblicati i messaggi sessuali diffamatori.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14050 DEL 7 LUGLIO 2015

**MANTENIMENTO DEL CONIUGE – ONERE PROBATORIO E VALORE
ESPLORATIVO DELLE INDAGINI TRIBUTARIE**

Il coniuge che richiede il diritto al mantenimento deve provare la mancanza di reddito o la differenza reddituale con il coniuge. Mentre la quantificazione dell' assegno di mantenimento impone al Giudice una valutazione comparata e globale delle prove prodotte in giudizio.

Solo se queste sono insufficienti o nell'ipotesi in cui la parte che richiede il mantenimento non riesca a dimostrare i redditi occulti dell'ex coniuge, allora il Giudicante “ può” disporre ulteriori indagini delegando la polizia tributaria, che non hanno valore esplorativo e che non possono sostituire l'onere della prova che ricade sulle parti.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17711 DEL 2015

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

**I MINORI IN STATO DI ABBANDONO POSSONO ESSERE DICHIARATI
ADOTTABILI ANCHE SE I GENITORI DIMOSTRANO
UN LEGAME AFFETTIVO FORTE.**

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte di Cassazione i genitori pur avendo dimostrato di avere un forte legame affettivo con i figli dichiarati adottabili perché ritrovati in un ambiente degradato e in condizioni igienico-sanitarie precarie, nonostante la loro piena disponibilità a seguire un percorso di riabilitazione, essendo entrambi tossicodipendenti e privi di una adeguata preparazione scolastica, **tenuto conto che** i tempi di recupero psicologico sono stati considerati incompatibili con il benessere psicofisico ed educativo dei figli, quest'ultimi sono stati dichiarati adottabili.

TRIBUNALE DI TRENTO SENTENZA N. 249 DEL 2015

ADDEBITO PER INFEDELTÀ CONIUGALE

Nella presente vicenda giudiziaria la prova dell'infedeltà coniugale è stata prodotta dalla figlia maggiorenne che era riuscita:

- 1.- A leggere sul telefonino del padre i messaggi inviati dall'amante
- 2.- Aveva assistito ad una lite tra i genitori durante la quale il padre ammetteva (confessione) di avere avuto una relazione sentimentale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16897 DEL 2015

**DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ A FAVORE DEGLI ZII – INDICAZIONI E CONFERME
DELLA SUPREMA CORTE**

La Cassazione ha dato ragione a degli zii paterni che avevano chiesto l'affido eterofamiliare di due nipoti confermando perché possa dichiararsi l'adottabilità di un minore:

- 1.l'importanza di non allontanare frettolosamente il minore dalla famiglia di origine,
- 2.di tentare ogni sperimentazione nel tempo,
- 3.tentare un eventuale recupero delle capacità genitoriali,
- 4.accertare l'effettività che il minore versi in un reale stato di abbandono
- 5.e che sia accertata l'inidoneità di tutti i parenti, entro il quarto grado, capaci di sostituirsi in maniera valida alla carente inidoneità familiare.

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA DELL'1° LUGLIO 2015

L'INFEDELTÀ DEL CONIUGE PUÒ ESSERE PROVATA CON LA RELAZIONE SCRITTA DELL'INVESTIGATORE PRIVATO SE LO STESSO VIENE ASCOLTATO COME TESTE INFORMATO DEI FATTI.

La relazione / Report investigativo scritto dall'investigatore privato, corredata anche di materiale fotografico, non può essere considerata una valida prova nel processo civile ma è necessario che l'investigatore privato venga ascoltato come testimone.

Va chiarito però che la suddetta prova rimane valida purché la controparte non riesca a contestare nel merito i fatti che gli vengono contestati e quindi ad esempio a dare un'altra chiave di lettura.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16993 DEL 20 AGOSTO 2015

NEL CASO DI DIAGNOSI TARDIVA SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

IL CASO: Gli eredi di una donna, che era morta a causa di un carcinoma all'utero, avevano chiesto un risarcimento dei danni al ginecologo che l'aveva seguita per 5 mesi. Il medico non era riuscito a diagnosticare la grave patologia nonostante la donna avesse continue perdite ematiche.

L'ITER PROCESSUALE:

La Corte di Appello aveva ritenuto non sussistente il nesso causale tra il ritardo con cui era stata diagnosticata la malattia e la morte della donna, proprio in considerazione dell'aggressività della malattia.

La Cassazione, diversamente, ha ritenuto il medico responsabile per non aver diagnosticato in tempo la malattia; in questo modo è stato determinato un ritardo anche nell'esecuzione di un intervento palliativo che avrebbe potuto alleviare il dolore al paziente.

*Si Ringraziano tutti i legali che hanno segnalato le dette Massime e Sentenze
permettendo una raccolta delle medesime per una condivisa conoscenza di
conoscenze e saperi.*

Avv. Manlio Merolla